

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 novembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 10 novembre 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, ventesima e ventunesima tranche. (16A08079) ..... Pag. 1

DECRETO 10 novembre 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% con godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023, quinta e sesta tranche. (16A08080)..... Pag. 2

DECRETO 10 novembre 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,70% con godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047, sesta e settima tranche. (16A08081)..... Pag. 4

DECRETO 10 novembre 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 15 ottobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019, terza e quarta tranche. (16A08082)..... Pag. 5


Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali

DECRETO 23 settembre 2016.

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. (Decreto n. 97220). (16A08015)..... Pag. 7



<p style="text-align: center;"><b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b></p> <p>DECRETO 29 settembre 2016.</p> <p><b>Misure tecniche per garantire il rispetto dei periodi di chiusura delle catture di pesce spa- da.</b> (16A08089) ..... <i>Pag.</i> 8</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero dello sviluppo economico</b></p> <p>DECRETO 21 ottobre 2016.</p> <p><b>Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.», in Molfet- ta.</b> (16A07989)..... <i>Pag.</i> 9</p> <p style="text-align: center;"><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</b></p> <p>ORDINANZA 9 novembre 2016.</p> <p><b>Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a segui- to degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino. (Ordinanza n. 401).</b> (16A08039) ..... <i>Pag.</i> 10</p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Comitato interministeriale per la programmazione economica</b></p> <p>DELIBERA 1° maggio 2016.</p> <p><b>Collegamento viario «Pedemontana Piemon- tese» tra la A4 e la A26 (Santhià - Biella - Gat- tinara - Ghemme). Variazione soggetto aggru- dicatore - (CUP C21B08000240001).</b> (Delibera n. 23/2016). (16A08018)..... <i>Pag.</i> 12</p> <p>DELIBERA 10 agosto 2016.</p> <p><b>Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ri- partizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014.</b> (Delibera n. 25/2016). (16A08029)..... <i>Pag.</i> 16</p>	<p style="text-align: center;"><b>Università della Calabria</b></p> <p>DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2016.</p> <p><b>Modifiche allo Statuto.</b> (16A07987) ..... <i>Pag.</i> 23</p> <p style="text-align: center;"><b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'economia e delle finanze</b></p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2016 (16A08084) ..... <i>Pag.</i> 26</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2016 (16A08085) ..... <i>Pag.</i> 26</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2016 (16A08086) ..... <i>Pag.</i> 27</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2016 (16A08087) ..... <i>Pag.</i> 27</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2016 (16A08088) ..... <i>Pag.</i> 28</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'interno</b></p> <p>Soppressione della Parrocchia S. Maria degli An- geli, in Ostuni (16A08008) ..... <i>Pag.</i> 28</p> <p>Riconoscimento della personalità giuridi- ca dell'associazione pubblica di fedeli deno- minata «Compagnia del Cuore di Gesù», in Roma. (16A08009) ..... <i>Pag.</i> 28</p> <p>Soppressione della Parrocchia S. Antonio da Pa- dova, in Ostuni (16A08010) ..... <i>Pag.</i> 28</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero della salute</b></p> <p>Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione di taluni medicina- li per uso veterinario. (16A07982)..... <i>Pag.</i> 28</p> <p>Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterina- rio. (16A07983)..... <i>Pag.</i> 29</p> <p>Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterina- rio. (16A07984)..... <i>Pag.</i> 29</p>
---	---



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estrumate 250µg/ml» soluzione iniettabile per bovini, equini e suini. (16A08005) ..... Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbogen Complex» gocce auricolari, soluzione per cani. (16A08006)..... Pag. 29

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Sedalex» (16A08007)..... Pag. 29

#### **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Attribuzione dei contributi per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e donazioni alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'annualità 2015. (16A07988) ..... Pag. 30

#### **Ministero dello sviluppo economico**

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla «BEE Controls s.r.l.», in Bergamo. (16A07986) ..... Pag. 30

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti a terra rilasciata alla «Biver di Cappella Luisa & C. sas», in Porto Sant'Elpidio. (16A07990) ..... Pag. 30

Avviso di pubblicazione delle circolari del Comitato agevolazioni presso la Simest S.p.a. n. 4/2016, nn. 5/2016, 6/2016 e 7/2016, in attuazione del decreto 7 settembre 2016. (16A08016)..... Pag. 30

---

### **SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49**

---

#### **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2). (16A07807)**





# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2016.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, ventesima e ventunesima tranche.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante dispo-

sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 ottobre 2016, n. 196, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.346 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 9 ottobre 2009, 11 gennaio, 10 marzo, 9 luglio e 9 settembre 2010, 10 febbraio e 12 maggio 2011, 12 febbraio 2013 nonché 10 novembre 2015 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, avente godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattordici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.



## Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11.00 del giorno 11 novembre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

## Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventunesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2016.

## Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

## Art. 5.

Il 15 novembre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5,00% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

## Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2040, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A08079

DECRETO 10 novembre 2016.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% con godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023, quinta e sesta tranche.**


IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di



emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 ottobre 2016, n. 196, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.346 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 settembre e 11 ottobre 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% aventi godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, con godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65% pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alle tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11.00 del giorno 11 novembre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 novembre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.



L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A08080

DECRETO 10 novembre 2016.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,70% con godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047, sesta e settima tranche.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 ottobre 2016, n. 196, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.346 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 2 febbraio, 11 aprile e 10 giugno 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,70% aventi godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,70%, avente godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,70% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.





Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

#### Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 novembre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

#### Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2016.

#### Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

#### Art. 5.

Il 15 novembre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

#### Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2047, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2047, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A08081


DECRETO 10 novembre 2016.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 15 ottobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019, terza e quarta tranche.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano es-



sere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 ottobre 2016, n. 196, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.346 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 2016, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 15 ottobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, avente godimento 15 ottobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2017 e l'ultima il 15 ottobre 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,05% pagabile in due semestralità posticipate, il 15 apr-

le ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2017 e l'ultima il 15 ottobre 2019.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 novembre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2016.

Art. 4.


Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 novembre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.



## Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro*: CANNATA

16A08082

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 settembre 2016.

**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito.** (Decreto n. 97220).

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;

Visto, in particolare, il comma 9, lettera *b*), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che i fondi di solidarietà possono avere tra le finalità anche quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo

corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata;

Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale è stato stabilito che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalità di cui al comma 9, lettera *b*), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486, del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486, del 28 luglio 2014, che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;


Considerato che il secondo periodo del sopra citato art. 12, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, ha stabilito che l'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo art. 12 è subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, può essere riconosciuta la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*), del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.



Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2016

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
POLETTI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2016  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e  
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3979

16A08015

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2016.

**Misure tecniche per garantire il rispetto dei periodi di chiusura delle catture di pesce spada.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013)8635 del 6 dicembre 2013, recante il piano d'azione, concordato con l'Amministrazione italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 13-04, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante l'attuazione delle misure 14, 15 e 16 del richiamato piano d'azione, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;


Visto di decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione dell'Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 3 giugno 2015;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, par taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;

Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria;



Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 13-04 e dell'art. 4, comma 5, lettera a), del citato decreto ministeriale 3 giugno 2015, nel periodo dal 1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso), è fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada;

Considerato, altresì, che, in ossequio al paragrafo 6 della richiamata raccomandazione ICCAT n. 13-04, le parti contraenti devono assicurare la massima effettività del predetto periodo di divieto relativo alle catture (bersaglio e/o accidentali) di pesce spada;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'emanazione di ulteriori disposizioni tecniche atte a garantire un'ancor più efficace implementazione tanto delle predette misure del piano d'azione, quanto delle richiamate disposizioni internazionali, al fine di consolidare il vigente quadro normativo nazionale di cui al sopra citato decreto ministeriale 3 giugno 2015;

Ritenuto, in particolare, di dover porre in essere misure idonee ad assicurare la massima effettività del predetto periodo di divieto relativo alle catture (bersaglio e/o accidentali) di pesce spada, limitando, nel corso del medesimo arco temporale, la cattura di specie bersaglio diverse dal pesce spada, nonché il novero dei sistemi e/o attrezzi da pesca impiegabili a tali fini;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nel periodo dal 1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso), è fatto divieto di pescare (catture «bersaglio-target» e/o «accessorie-bycatch»), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della specie «alalunga» (*Thunnus alalunga*).

2. Durante il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, è vietato l'utilizzo del «palangaro derivante - LLD», per il prelievo di qualsiasi altra specie bersaglio.

3. Il divieto di cui al precedente comma 2 non si applica alle catture della specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*), effettuate dalle sole unità munite di permesso speciale per l'esercizio di tali attività di pesca, con l'utilizzo del sistema «palangaro».

4. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2016

*Il Sottosegretario di Stato:* CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2649

16A08089

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 ottobre 2016.

**Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.», in Molfetta.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 20/SGC/2015 del 23 giugno 2015 con il quale la «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.» è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile ed il dott. Giuseppe Tammaccaro ne è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi, con il compito di sanare le irregolarità gestionali emerse in sede ispettiva;

Visto il D.D. n. 19/SGC/2016 del 28 giugno 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma, del codice civile, al commissario governativo sono stati attribuiti anche i poteri dell'Assemblea con riferimento alla rinuncia al ricorso attualmente pendente presso la Corte di cassazione avverso la decisione del 21 ottobre 2014 della Corte di appello di Bari che aveva rigettato il ricorso avverso il procedimento arbitrale promosso dai soci colpiti da un provvedimento di esclusione ad opera del Cda revocato;

Visto il D.D. n. 27/SGC/2016 del 27 luglio 2016 con il quale la gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.» è stata rinnovata per un periodo di tre mesi, al fine di completare la regolarizzazione del funzionamento della cooperativa e consentire la riconsegna dell'ente alla gestione ordinaria e al commissario governativo sono stati confermati i poteri dell'assemblea già conferiti con D.D. n. 19/SGC/2015 del 28 giugno 2016 ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Vista l'istanza di proroga formulata dal commissario governativo in data 4 ottobre 2016 e ritenute meritevoli di accoglimento le motivazioni a supporto della richiesta medesima;



Considerata la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di consentire la completa regolarizzazione del funzionamento della gestione societaria, procedere all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.» con sede in Molfetta (BA), C.F. 01212230724, è prorogata ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile per un periodo di 2 mesi, sino al 28 dicembre 2016.

Art. 2.

Al dott. Giuseppe Tammacaro sono confermati i poteri di commissario governativo già conferiti con D.D. n. 20/SGC/2015 del 23 giugno 2015 e rinnovati con D.D. 27/SGC/2016 del 27 luglio 2016, ricorrendone ancora le ragioni ed i presupposti.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2016

*Il direttore generale:* MOLETI

16A07989

**PRESIDENZA**  
**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2016.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino. (Ordinanza n. 401).**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 26 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino e la successiva delibera dell'8 gennaio 2016 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 22 giugno 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 269 24 luglio 2015 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino.»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con note dell'8 e del 22 agosto 2016;


Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il direttore delle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione



Piemonte è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il direttore delle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5975 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. n. 269 del 24 luglio 2015, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2017 salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.


11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2016

*Il Capo del Dipartimento*  
CURCIO

16A08039



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° maggio 2016.

**Collegamento viario «Pedemontana Piemontese» tra la A4 e la A26 (Santhià - Biella - Gattinara - Ghemme). Variazione soggetto aggiudicatore - (CUP C21B08000240001). (Delibera n. 23/2016).**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettere *d*) e *f*), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano

pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», e all'allegato 2, tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione Piemonte, la «Pedemontana piemontese» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Collegamento autostradale Pedemontana piemontese»;


Considerato che la «Pedemontana piemontese» è inclusa tra i «corridoi autostradali e stradali» previsti nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i., e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»





che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corregge *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e s.m.i., che, tra l'altro, ha introdotto misure di defiscalizzazione al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente e da realizzare con i contratti di partenariato pubblico privato, e ha stabilito che la misura massima del contributo pubblico a fondo perduto, incluse le suddette misure, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento;

Visto l'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 3, che:

ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi di cui alla lettera c) del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compreso il «collegamento stradale Masserano-Ghemme»;

al comma 3-bis ha stabilito che, ai fini della revoca dei finanziamenti, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse;


al comma 4 ha previsto che per provvedere agli oneri derivanti dal comma 1 si dovesse, tra l'altro, ridurre di 79,8 milioni di euro, per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012;

al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto dei termini di appaltabilità e cantierabilità fissati al comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato;

Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, ha quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 133/2014, tra cui 80 milioni di euro per il «collegamento stradale Masserano-Ghemme», imputati per 10 milioni di euro sull'anno 2017 e per 70 milioni di euro sull'anno 2018;

Vista la proposta di cui alla nota 30 ottobre 2015, n. 40322, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Asse viario Masserano-Ghemme», e le successive note 30 ottobre 2015, n. 8900, 22 febbraio 2016, n. 2032, e 18 aprile 2016, n. 4395, con le quali il suddetto Ministero ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 2 novembre 2015, n. 25170, e 11 marzo 2016, n. 5609, con le quali la Regione Piemonte ha, rispettivamente, comunicato che il collegamento stradale Masserano-Ghemme rientra tra gli interventi stradali prioritari e che sussiste l'impegno regionale a cofinanziare l'intervento a valere sulla programmazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione (FSC), nonché confermato l'inserimento dell'intervento in una proposta di piano stralcio inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 703, lettera d);



Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare:

che, in attuazione dell'art. 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonché di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa 8 aprile 2008 fra il Ministero, ANAS S.p.A. (ANAS) e la Regione Piemonte, a luglio 2008 è stata costituita, da ANAS e dalla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte), la società di diritto pubblico Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. (CAP), che ha avuto mandato di realizzare, tra l'altro, il collegamento viario Pedemontana piemontese, rivestendo le funzioni di relativo soggetto concedente e aggiudicatore;

che CAP ad aprile 2009 ha bandito la gara per la ricerca del promotore per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento viario denominato «Pedemontana Piemontese A4 - Santhià - Biella - Gattinara - A26 Romagnano - Ghemme», e che, a dicembre 2009, CAP ha approvato l'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da SATAP S.p.A. (mandataria), Impregilo S.p.A., Ativa S.p.A., Itinera S.p.A., Mattioda Pierino e figli S.p.A., Co.Ge. Fa. S.p.A., Tubosider S.p.A., Gemmo S.p.A. e S.I.N.A. S.p.A. (RTI SATAP);

che il tracciato della Pedemontana piemontese, della lunghezza di circa 40 km, nel primo tratto si sviluppa dall'autostrada A4 Torino-Milano verso nord, in direzione di Biella, attraversando i comuni di Cavaglia, Dorzano, Salussola, Massazza, Verrone, Benna, Candelo e Valdengo, e nel secondo tratto piega verso est, sfruttando un tratto della SR 142, della quale è previsto l'adeguamento, e infine, attraversando i Comuni di Cossato, Lessona, Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo e Gattinara, raggiunge il Comune di Ghemme, dove si collega alla A26 Voltri-Arona;

che a marzo 2010 CAP ha avviato la procedura di approvazione del progetto preliminare del suddetto intervento, del costo di 654,5 milioni di euro, IVA esclusa;

che nel 2012 le risorse pubbliche disponibili per l'intervento ammontavano a 200 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro a carico del Programma attuativo regionale (PAR) FSC 2007-2013 e 80 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012;

che le risorse di cui alla legge n. 228/2012 sono state definanziate per 79,8 milioni di euro dall'art. 3, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 133/2014, e che l'intervento è stato successivamente rifinanziato per 80 milioni ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto-legge;

che, a dicembre 2013, RTI SATAP ha rilevato l'insostenibilità dell'intervento, tenuto conto che gli adeguamenti in materia finanziaria e gli aggiornamenti dei dati di traffico necessari per la verifica di bancabilità dell'opera avrebbero richiesto un incremento del contributo pubblico dai suddetti 200 milioni di euro a 513 milioni di euro, e che tale incremento, superiore al limite del 50 per cento del costo dell'investimento, non avrebbe consenti-

to l'applicazione della normativa in materia di misure di defiscalizzazione;

che, a fronte della richiesta di CAP, a febbraio 2014 RTI SATAP ha comunicato di non voler rinnovare le cauzioni a garanzia dell'offerta di gara e che, quindi, non sussistendo i presupposti di legge per procedere all'aggiudicazione definitiva, a giugno 2014 CAP ha disposto la conclusione della succitata procedura di affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale «Pedemontana piemontese» e la conseguente caducazione dell'aggiudicazione provvisoria;


che a luglio 2014, considerata la volontà della Regione di realizzare la «Pedemontana piemontese» almeno per il tratto Masserano-Ghemme, CAP ha inviato al Ministero una proposta progettuale relativa alla «Prima fase di attuazione della Pedemontana», ovvero alla citata tratta Masserano-Ghemme, di circa 13,7 km, prevedendone la realizzazione in sezione B di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001 recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e s.m.i., per un costo di 205,150 milioni di euro (IVA inclusa);

che, sempre a luglio 2014, RTI SATAP ha notificato a CAP il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Piemonte avverso il provvedimento di conclusione della procedura di affidamento della succitata concessione, previa adozione della misura cautelare d'inibizione all'utilizzo del progetto preliminare presentato dallo stesso RTI SATAP, nonché per la condanna di CAP a restituire il predetto progetto e al risarcimento del danno, quantificato in 3,650 milioni di euro;

che a novembre 2014 CAP e RTI SATAP hanno sottoscritto un primo atto per la risoluzione in via transattiva di ogni vertenza relativa all'utilizzo e alla cessione del progetto preliminare relativo all'intera Pedemontana piemontese, con rinuncia al giudizio pendente, compensazione delle spese e cessione di tutti i diritti ed usi del progetto stesso, a fronte del pagamento, da parte di CAP, di 1,450 milioni di euro (IVA esclusa), subordinatamente ad alcune condizioni;

che la Regione Piemonte, con note 9 dicembre 2014, n. 710, e 23 dicembre 2014, n. 782, ha rappresentato al Ministero l'opportunità che ANAS assumesse il ruolo di soggetto aggiudicatore, anche tenendo conto dell'avvio del processo di verifica della rete stradale per la restituzione alla stessa ANAS S.p.A. di alcuni collegamenti provinciali, già appartenenti al demanio stradale, tra cui la SP142 VAR;

che, in particolare, con la citata nota 23 dicembre 2014, tenuto conto della temporanea indisponibilità del finanziamento di 120 milioni di euro, a seguito della riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte, la stessa Regione ha chiesto a CAP di adeguare la proposta progettuale alle risorse disponibili, prevedendo la realizzazione di un 1° stralcio funzionale della Masserano-Ghemme e che, conseguentemente, con nota 24 dicembre 2014, n. 268, CAP ha formulato una proposta progettuale relativa alla sola tratta Gattinara-Ghemme, finanziabile a valere sugli 80 milioni di euro di risorse statali di cui al citato decreto interministeriale n. 82/2015;



che con delibera di giunta regionale 21 aprile 2015, n. 2-1328, preso atto delle disponibilità finanziarie, del piano di riordino delle società e delle partecipazioni societarie regionali che prevede la «dismissione/liquidazione» di CAP, e del suddetto processo di verifica della rete stradale regionale, la Regione Piemonte, ha disposto *i)* di dare indirizzo a CAP, tramite SCR Piemonte, di stipulare con ANAS gli atti necessari per consentire alla stessa ANAS di sviluppare la progettazione definitiva della «Pedemontana piemontese» a partire dal 1° lotto funzionale e finanziato da Gattinara a Ghemme; *ii)* che il trasferimento della SP 142 VAR ad ANAS sia attivato in via prioritaria; *iii)* di attivarsi per reperire le risorse da destinare al completamento del lotto funzionale da Masserano a Ghemme già dai prossimi fondi FSC 2014-2020;

che in data 18 marzo 2016 è stato sottoscritto dalla mandataria SATAP S.p.A. e da ANAS, partecipante all'accordo in via solidale con CAP, un ulteriore atto transattivo, integrativo/sostitutivo del precedente, trasmesso da ANAS a SATAP con nota 5 aprile 2016, n. 38532, che prevede, tra l'altro, per la definizione della vertenza pendente avanti al TAR Piemonte:

il riconoscimento del diritto di RTI SATAP a percepire 1,450 milioni di euro (più IVA, se dovuta) per l'utilizzo del progetto preliminare, modificato da CAP, e del relativo studio di impatto ambientale (SIA), con conseguente rinuncia definitiva e irrevocabile dello stesso RTI SATAP al giudizio sopra citato nonché «a far valere qualsivoglia ulteriore diritto e/o credito e/o pretesa anche risarcitoria e/o indennitaria e/o domanda e/o eccezione e/o azione relativa e/o derivante e/o collegata all'utilizzo del progetto in questione, nonché di ogni suo diritto e del SIA, da parte» delle stesse CAP e/o ANAS;

che, nel caso in cui questo Comitato, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, non abbia assunto alcuna delibera in merito al progetto della «Pedemontana piemontese», ANAS, entro i 60 giorni successivi, provvederà direttamente al pagamento del suddetto importo, acquisendo la piena titolarità del progetto preliminare e del SIA;

che la proposta da ultimo formulata dal Ministero prevede:

- la valutazione negativa della proposta del promotore, sulla base della proposta transattiva iniziale e del successivo aggiornamento;
- l'individuazione di ANAS quale nuovo soggetto aggiudicatore che subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente in capo al concedente CAP S.p.A.;
- la conferma dell'assegnazione, a favore di ANAS, degli 80 milioni di euro di cui al decreto interministeriale n. 82/2015;
- la presentazione a cura di ANAS, previa disponibilità della relativa completa copertura finanziaria, del progetto definitivo del lotto funzionale Masserano Ghemme in sezione B di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001 e s.m.i.;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Ritenuto che la proposta avanzata dal Ministero sia accoglibile nei soli limiti della variazione del soggetto aggiudicatore di un'opera già qualificata come strategica dall'XI Allegato infrastrutture, in conseguenza del mutato quadro definito con la sottoscrizione del citato accordo transattivo da parte di ANAS;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso dell'odierna seduta, ha proposto di condizionare la variazione del soggetto aggiudicatore all'effettiva chiusura della vertenza pendente avanti al TAR Piemonte e di conseguenza della procedura di affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione della «Pedemontana piemontese», con il pagamento da parte di ANAS a favore di RTI SATAP dell'importo di 1,450 milioni di euro come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016 e alla precisazione che gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi in cui ANAS potrà subentrare a CAP in qualità di nuovo soggetto aggiudicatore saranno limitati alle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte strettamente correlate alla progettazione e realizzazione dell'opera e comunque posti a carico delle risorse assegnate all'opera medesima;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze si è detto d'accordo con la suddetta proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;


Delibera:

*1. Variazione del soggetto aggiudicatore.*

1.1. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Pedemontana piemontese» è individuato in ANAS S.p.A.

1.2. ANAS S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, risulta quindi assegnatario dell'importo di 80 milioni di euro, ai sensi del decreto interministeriale n. 82/2015, citato in premessa, che ha destinato tale finanziamento al «collegamento stradale Masserano-Ghemme», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 133/2014.

1.3. ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 133/2014, dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, gli elaborati progettuali del collegamento stradale Masserano-Ghemme idonei per la sottoposizione all'approvazione di questo Comitato entro il 31 dicembre 2017, pena la revoca del finanziamento di cui al punto 1.2.



1.4. Gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi in cui ANAS S.p.A. potrà subentrare a CAP S.p.A. in qualità di nuovo soggetto aggiudicatore saranno limitati alle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte strettamente correlate alla progettazione e realizzazione dell'opera e comunque posti a carico delle risorse assegnate all'opera medesima senza dar luogo a maggiori oneri a carico della stessa ANAS S.p.A.

1.5. Prima della suddetta presentazione degli elaborati progettuali, ANAS S.p.A. dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione che dia conto della sentenza del TAR Piemonte che dichiara l'estinzione del contenzioso pendente e dell'avvenuto pagamento dell'importo di 1,450 milioni di euro al RTI SA-TAP, come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016 citato in premesse. Il suddetto Ministero dovrà trasmettere la citata relazione a questo Comitato.

## 2. Ulteriori disposizioni.

2.1. La Regione Piemonte riferirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che a sua volta informerà questo Comitato, in merito all'utilizzo delle risorse residue, per l'importo di 200.000 euro, che l'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012, ha assegnato alla Regione medesima per la realizzazione della «Pedemontana piemontese».

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi a quanto deliberato ai precedenti punti 1 e 2.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, ANAS S.p.A., soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

2.4. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

2.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° maggio 2016

*Il Presidente:* RENZI

*Il segretario:* LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2720

16A08018

DELIBERA 10 agosto 2016.

**Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014. (Delibera n. 25/2016).**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;


Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;



Viste in particolare le lettere *b*) e *c*) del predetto comma 703, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato, inoltre, che la citata lettera *c*) prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da parte di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di specializzazione intelligente nazionale e con dotazione complessiva da impiegarsi per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

Tenuto conto che la Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 e risulta composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di città metropolitana designato dall'ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (incluso il Presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle regioni «meno sviluppate e in transizione» e un rappresentante delle regioni «più sviluppate»;

Viste le seguenti norme di legge, con cui, a fronte di una dotazione iniziale del FSC 2014-2020 iscritta in bilancio per 43.848 milioni di euro, sono state disposte le seguenti destinazioni del Fondo, con conseguente riduzione della predetta dotazione FSC a 38.716,10 milioni di euro:

art. 3, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha destinato 3.050 milioni di euro allo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia;

art. 22-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha destinato 175 milioni di euro per il finanziamento delle zone franche urbane;

art. 18, comma 9 e art. 19, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che hanno destinato rispettivamente 1.224 milioni di euro e 279,90 milioni di euro (per un totale di 1.503,9 milioni di euro) al finanziamento di misure in favore delle imprese;

legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015, tabella *E*) che ha ridotto il Fondo per un importo di 40 milioni di euro, per la copertura di misure contenute nella stessa legge;

riduzione della programmazione FSC 2007-2013-quota non coperta, operata dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) per 351 milioni di euro;

art. 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come modificato dall'art. 14, comma 5, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124), che ha destinato 12 milioni di euro al finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto – ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 – dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Viste le delibere di assegnazione di risorse di questo Comitato nn. 12, 34, 40 e 47 dell'anno 2014; nn. 5, 7, 32, 33, 39, 65, 66, 72, 73, 97, 98, 100, e 102 dell'anno 2015; nn. 1, 3, 4, 5 e 9 dell'anno 2016, per un importo complessivo di 6.287,1 milioni di euro;

Viste le delibere di questo Comitato n. 21 dell'anno 2014, punto 2.3, e n. 27 dell'anno 2015, dalle quali risultano riassegnate alle regioni del Mezzogiorno risorse per 1.136,8 milioni di euro, a carico del FSC 2014-2020, in favore di interventi cantierabili entro il 2015;

Viste altresì le seguenti norme di legge:


legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, commi 53, 120,121,124 (per un totale di 800 milioni di euro);

legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), tabella *E* (riduzioni per 1.498 milioni di euro a copertura degli oneri per il credito d'imposta per il Mezzogiorno recati dai commi da 98 a 108 della medesima legge e a parziale copertura finanziaria degli oneri relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica);

art. 1, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 (300 milioni di euro relativi alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), tali da determinare in complessivi 2.598 milioni di euro le preallocazioni di legge;

Vista la nota n. 2815 del 9 agosto 2016, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica per la coesione, ha proposto a questo Comitato - in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettere *b*) e *c*) della legge di stabilità 2015 - la definizione delle aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse FSC disponibili, e la allegata nota informativa del DPC;

Tenuto conto delle rettifiche numeriche e delle precisazioni relative alla parte procedurale apportate alla proposta in occasione della richiesta del parere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



Tenuto conto, in particolare, che la proposta:

individua le seguenti aree tematiche: Infrastrutture; ambiente; sviluppo economico e produttivo; turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali; occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; rafforzamento della Pubblica amministrazione, per ciascuna delle quali sono indicati sotto-aree e obiettivi strategici;

determina in 38.716,10 milioni di euro le risorse complessive FSC, derivanti dalla riduzione operata per effetto delle predeuzioni operate in via legislativa nel 2014 e nel 2015; e comprendenti le assegnazioni già disposte o previste dalle sopra citate delibere del CIPE; le sopradette preallocazioni per via legislativa; la riassegnazione di 1.136,76 milioni di euro, al netto delle sanzioni applicate, alle regioni del Mezzogiorno per interventi cantierabili entro il 2015 ai sensi delle delibere di questo Comitato n. 21/2014 e n. 27/2015 sopra citate;

ripartisce 37.990,25 milioni di euro tra le aree tematiche, e alloca 725,84 milioni di euro in un Fondo di riserva non tematizzato;

definisce i principi e i criteri di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione;

ripartisce il predetto importo di 38.716,10 milioni di euro tra le due macroaree territoriali di riferimento secondo la chiave di riparto 80%-20%, con applicazione di alcuni correttivi necessari per tenere conto di esigenze compensative nei riguardi di alcune regioni, prevedendo per il Mezzogiorno 31.299,6 milioni di euro, e per il centro-nord 7.416,5 milioni di euro;

riepiloga, nell'ambito dell'importo di 38.716,10 milioni di euro le assegnazioni già disposte o previste da delibere del CIPE ovvero stabilite in via legislativa – sopra citate – a valere sulla predetta disponibilità, per un ammontare complessivo di 10.021,9 milioni di euro (6.687,4 milioni di euro imputabili al Mezzogiorno e 3.334,5 milioni di euro imputabili al centro-nord), di cui va tenuto conto al fine di assicurare la complessiva coerenza della proposta sottoposta a questo Comitato;

Tenuto conto che le aree tematiche sono state individuate in coerenza con le scelte operate per l'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei e del relativo cofinanziamento nazionale e che le scelte allocative tengono conto di quanto già assegnato a carico delle risorse europee e nazionali del ciclo di programmazione 2014-2020;

Tenuto conto che con le delibere di questo Comitato n. 26 e n. 27, adottate in data odierna, rispettivamente, sono assegnati 13,412 miliardi di euro alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno (o Comuni capoluogo dell'Area metropolitana) per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud»; e sono assegnati, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015,

n. 208 (legge di stabilità 2016), 7,5 milioni di euro in favore del Ministero dell'istruzione e della Regione Lazio per il finanziamento del completamento di progetti inseriti nei Programmi operativi 2007/2013 e ancora da completare alla data del 31 dicembre 2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3939, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

*1. Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria.*

Le risorse del FSC 2014-2020, come determinate in premessa, e comprensive delle assegnazioni già disposte o previste da delibere del CIPE ovvero stabilite in via legislativa per complessivi 10.021,9 milioni di euro, nonché comprensive delle risorse assegnate a regioni e città metropolitane con la delibera n. 26 di questo Comitato, e delle risorse assegnate per il completamento degli interventi della programmazione 2007-2013 con la delibera n. 27, contestualmente adottate in data odierna, e di quelle relative ai Patti con gli enti territoriali in corso di sottoscrizione, sono così ripartite:

Aree tematiche	(milioni di euro)
1. Infrastrutture	21.422,86
2. Ambiente	7.505,95
3.a Sviluppo economico e produttivo	5.887,16
3.b Agricoltura	546,31
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	2.222,13
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta della povertà, istruzione e formazione	376,10
6. Rafforzamento PA	29,75
7. Fondo riserva non tematizzato	725,84
Totale	38.716,10

Al netto delle preallocazioni disposte con legge e delle assegnazioni già disposte con proprie delibere da questo Comitato, richiamate in premessa, nonché al netto di quanto assegnato da questo Comitato con la citata delibera n. 26 nonché con la delibera n. 27, contestualmente adottate in data odierna, residua l'importo di 15.274,70 milioni di euro che è destinato ai Piani operativi, da adottarsi ai sensi della lettera c) del citato comma 703. Di questi, 15.200,00 milioni di euro sono destinati a Piani



operativi afferenti le aree tematiche come riportato nella seguente Tabella:

	(milioni di euro)
1. Infrastrutture	11.500,00
2. Ambiente	1.900,00
3.a Sviluppo economico e produttivo	1.400,00
3.b Agricoltura	400

I Piani operativi sono proposti dall'Autorità politica per la coesione, e definiti, dalla Cabina di regia, anche con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 istitutivo della medesima.

L'elaborazione dei Piani operativi avverrà tenendo conto delle finalizzazioni indicativamente esposte nelle tabelle 1, 2, 3.a e 3.b, allegate alla presente delibera, comunque assicurando la necessaria cooperazione tra i diversi livelli di governo, a tal fine anche assumendo forma di Accordi o Intese istituzionali.

*2. Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione.*

a. Piani operativi

I piani operativi dovranno contenere i seguenti elementi:

l'indicazione del sistema di governance del Piano;

l'indicazione del fabbisogno finanziario programmatico annuale, delle tipologie dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale nonché dei tempi di attuazione;

l'indicazione dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento deciso per ogni area tematica nazionale;

l'indicazione delle altre risorse utilizzate per l'esecuzione di interventi analoghi al fine di massimizzare i risultati e assicurare l'impiego delle risorse FSC secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie;

i tempi di assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e il cronoprogramma dei lavori;

l'esplicitazione delle modalità di attuazione, che, anche qualora diverse in relazione alle caratteristiche degli obiettivi e degli interventi specifici del piano operativo, devono risultare coerenti con quelle previste per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei.

In ogni piano operativo, quando gli interventi non siano stati già individuati, sono previste procedure efficaci d'individuazione dei progetti da realizzare, basate sull'identificazione e applicazione di criteri di attuazione e di verifica dei risultati conseguiti.

Le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati (Sta-

to-Regione/i), ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le Amministrazioni coinvolte, concordemente, valutino necessaria o opportuna o, comunque, maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello, o nel caso lo richieda la Cabina di regia. Gli Accordi di programma quadro sono sottoscritti sotto il coordinamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'Autorità politica per la coesione territoriale presenta con scadenza annuale entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione al CIPE, ai sensi della lettera h) del citato art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2015.

Tale relazione contiene altresì, sulla base delle analisi condotte dalla Cabina di regia, l'indicazione delle modifiche intervenute e elementi sullo stato di attuazione della programmazione e dell'attuazione degli interventi inseriti nei predetti piani, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione sulla base dei dati informativi forniti dall'Agenzia per la coesione territoriale, ai fini della definizione della nota di aggiornamento al DEF e della legge di bilancio, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 703, lettera h), della legge n. 190/2014.

In tale relazione si dà in particolare conto dello stato di attuazione delle azioni e dei risultati attesi relativi agli interventi contenuti nei diversi piani;

b. Attuazione e sorveglianza

Allo scopo di massimizzare la coerenza e l'efficacia dei programmi e delle azioni finanziate, ogni Amministrazione di riferimento delle risorse FSC, quale indicata nei Piani operativi/Piani stralcio, istituisce, secondo modalità specifiche individuate da ciascuna, un'unica sede per il coordinamento dell'attuazione della politica di coesione a valere sul FSC.


Per ciascun piano è prevista l'istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza, di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un sistema di gestione e controllo.

Nei piani dovrà essere assicurato particolare rilievo alle procedure e agli strumenti di controllo e verifica dei risultati conseguiti, volti ad alimentare il sistema di monitoraggio.

Ai lavori dei predetti Comitati di ciascun piano partecipano un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione - PCM, un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - PCM, un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per le amministrazioni di riferimento del Piano operativo e comunque un rappresentante per ciascuna regione interessata.

Le Amministrazioni o i soggetti responsabili di ciascun piano redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione e la trasmettono alla Cabina di regia, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, può istituire apposite *task-force* per sostenere l'attuazione dei piani operativi, informan-



do la Cabina di regia su eventuali criticità riscontrate e sull'eventuale necessità di rimodulazione degli interventi.

Le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte nella realizzazione degli interventi pongono l'attuazione dei piani operativi tra gli obiettivi annuali dei dirigenti interessati.

Sulla base delle relazioni annuali e delle eventuali situazioni di criticità pervenute, la Cabina di regia formula indicazioni e proposte per la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili, in ragione della realizzazione tempestiva degli investimenti.

#### c. Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi attivabili, rientranti nelle seguenti aree tematiche:

- 1) Infrastrutture;
- 2) Ambiente;
- 3) Sviluppo economico e produttivo;
- 4) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;

5) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione;

- 6) Rafforzamento della P.A.

Possono essere finanziati anche fondi rotativi di progettazione relativi ad interventi con finalità di sviluppo nei medesimi settori.

#### d. Monitoraggio

Entro due mesi dall'accoglimento dei piani da parte della Cabina di regia, le Amministrazioni di riferimento di ciascun piano dovranno alimentare il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento finanziato. Le medesime Amministrazioni provvedono, con cadenza bimestrale, all'aggiornamento dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse. L'Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione e svolge, altresì, l'azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti.

#### e. Revoca delle risorse

Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2019 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi; tali ritardi possono rilevare anche ai fini della valutazione dei dirigenti interessati in relazione ai rispettivi obiettivi annuali.

Qualora l'esito delle verifiche disposte annualmente dall'Agenzia per la coesione portasse ad accertare, in relazione al complesso degli interventi inclusi in un Piano operativo, il mancato rispetto degli obiettivi di spesa, comportante uno scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali del fabbisogno risultanti dai cronoprogrammi approvati, è applicata una sanzione per un ammontare corrispondente al predetto scostamento. La predetta sanzione è determinata attraverso la revoca del-

le risorse assegnate ed è posta a carico, prioritariamente, sugli interventi in fase di progettazione che presentino un ritardo, e sulle economie degli interventi conclusi.

A seguito di un rigoroso monitoraggio dei singoli interventi, l'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni di riferimento, in occasione della relazione annuale sullo stato di avanzamento, propone alla Cabina di regia eventuali modifiche nella programmazione degli interventi, per tener conto della sanzione applicata e affinché possano essere valutate le necessarie iniziative per risolvere le criticità o rifinalizzare le risorse.

Il complesso delle somme recuperate in conseguenza delle revocche di cui ai precedenti paragrafi sono annualmente riprogrammate dalla Cabina di regia nel rispetto delle destinazioni per area tematica e per macro area territoriale.

#### f. Pubblicità e informazioni

Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento, l'Amministrazione responsabile dell'esecuzione del piano presenta all'Agenzia per la coesione territoriale un rapporto di valutazione sull'efficacia dell'intervento realizzato. Con cadenza periodica semestrale, l'Agenzia per la coesione territoriale riferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, sullo stato di attuazione dei programmi. Le informazioni inerenti agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati raggiunti sono pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale.

La pubblicità dei dati progettuali, e in particolare l'indicazione dei singoli interventi, dell'amministrazione responsabile/soggetto attuatore, dello stato di avanzamento, degli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma e al costo previsto, è assicurata dal portale OpenCoesione, attraverso il quale sono rese disponibili le informazioni rilevanti per il pubblico, desumibili dal sistema di monitoraggio.

Al fine di migliorare la comprensione dei dati offerti in termini di conoscenza e di assicurare l'adozione di comportamenti virtuosi, nell'ottica di conseguire una maggiore partecipazione dei cittadini all'attuazione delle politiche pubbliche e, nel contempo, sostenere le azioni di accompagnamento all'attuazione dei piani, OpenCoesione, accanto alla pubblicazione dei dati relativi all'avanzamento degli interventi, curerà la rielaborazione, anche in forma grafica, delle informazioni.

#### g. Riprogrammazioni

Eventuali modifiche ai piani, di seguito alla loro prima formulazione, sono portate all'attenzione della Cabina di regia, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne verificherà la coerenza con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionali e comunitari.

Le riprogrammazioni delle risorse relative ad interventi inclusi nei piani sono contenute nella relazione annuale di cui alla precedente lettera a.

Il Dipartimento per le politiche di coesione, avvalendosi del proprio Nucleo di valutazione e dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali





coinvolte, coordina la valutazione di singoli piani o di complessi di interventi omogenei.

Le valutazioni *in itinere* compiute forniscono elementi utili alla definizione delle linee strategiche della programmazione del periodo post 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Dipartimento avvia appositi piani valutativi *ex post* di singoli piani operativi o di complessi omogenei d'interventi e ne dà conto alla Cabina di regia, nell'ambito della relazione annuale di cui al precedente punto a.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.

Non sono comunque riprogrammabili le economie del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Le proposte di riprogrammazione derivanti da economie riprogrammabili inferiori a 5 milioni di euro ovvero al 2 per cento dell'assegnazione complessiva disposta nel piano, sono concordate tra le Amministrazioni interessate e assentite dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Negli altri casi si provvede secondo la procedura indicata nel precedente punto 1.

In ogni caso, le proposte di riprogrammazione delle economie devono osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio.

Eventuali maggiori costi dei lavori, che dovessero emergere, troveranno copertura impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili derivanti da economie da ribassi d'asta, emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel Piano di riferimento. Nel caso in cui dette risorse non risultino sufficienti i maggiori costi rimangono a carico dell'Amministrazione titolare del piano.

#### h. Trasferimento delle risorse

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE provvede alle erogazioni/trasferimento delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi, articolati come segue:

anticipazione pari al 10 per cento dell'importo assegnato per singolo intervento;

pagamenti intermedi fino all'85 per cento dell'importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

saldo del 5 per cento per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione corredata da attestato di chiusura dell'intervento.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione inoltra le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020.

La prima quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'Amministrazione o dal competente Organismo di certificazione. Le quote successive sono trasferite a condizione che esista un Sistema di gestione e controllo verificato dall'Agenzia per la Coesione secondo quanto previsto dalla successiva lettera k).

I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi, ovvero direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle Amministrazioni titolari degli interventi.

Il Dipartimento per le politiche di coesione disciplinerà con proprio provvedimento criteri e modalità per la richiesta dei trasferimenti e per l'individuazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento di risorse.

#### i. Ammissibilità delle spese

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014. Esse devono essere:

assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);

temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;

effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;

pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

#### j. Varianti in corso d'opera

Ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione



committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le Varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

k. Sistemi di gestione e controllo. Attività di verifica

Le amministrazioni di riferimento dei Piani garantiscono che siano istituiti efficaci sistemi di gestione e controllo avvalendosi, se del caso, dei sistemi in uso nel precedente periodo di programmazione oppure dei coerenti sistemi adottati per l'utilizzo dei fondi SIE. Le amministrazioni comunicano all'Agenzia per la coesione territoriale eventuali variazioni dei predetti sistemi.

L'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a verifica l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Piani operativi FSC (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi), nonché singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida e presenterà rapporti sulle risultanze di tale attività.

Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i Piani manifestino, agli esiti delle verifiche, numerose e gravi irregolarità e criticità nella relativa attuazione, l'Agenzia per la coesione territoriale provvederà tempestivamente a informare la Cabina di regia, al fine di adottare le conseguenti misure di sospensione e di riprogrammazione degli interventi. L'Agenzia presenterà annualmente al Dipartimento per le politiche di coesione una relazione concernente l'attuazione dei singoli piani e l'esito delle verifiche condotte.

I Piani relativamente alle azioni per cui è prevista la cooperazione istituzionale come modalità attuativa, daranno atto della traduzione operativa di tale criterio, prevedendo sistemi di snellimento e facilitazione delle relazioni tra gli enti coinvolti nell'attuazione.

1. Norme transitorie

Le regole di funzionamento di cui al presente punto 2. si applicano anche ai Piani «stralcio» finora approvati con delibere di questo Comitato in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190/2014.

Roma, 10 agosto 2016

*Il Presidente:* RENZI

*Il segretario:* LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2016  
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2718

ALLEGATO

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI - RIPARTIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 703, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE N. 190/2014

Tabella 1

INFRASTRUTTURE

	(mln di euro)
Settore stradale	6.065,00
Settore ferroviario	2.137,00
Settore metropolitane	1.560,00
Sicurezza ferro	300,00
Dighe	294,00
Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale	1.000,00
Altri settori	143,00
TOTALE	11.500,00

Tabella 2

AMBIENTE

	(mln di euro)
Efficientamento energetico	95,79
Bonifiche	791,58
Rischio idrogeologico	273,83
Fognature e depurazione	598,44
Infrastrutture verdi	13,85
Rifiuti	126,51
TOTALE	1.900,00



Tabella 3.a

## SVILUPPO ECONOMICO

	(mln di euro)
Sviluppo delle imprese - SME Initiative	100,00
Ricerca, sviluppo e innovazione (Aerospazio)	350,00
Sviluppo delle imprese (Contratti di sviluppo)	950,00
TOTALE	1.400,00

Tabella 3.b

## AGRICOLTURA

	(mln di euro)
Contratti di filiera e contratti di distretto	60,00
Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali	5,00
Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza	295,00
Agricoltura 2.0	40,00
TOTALE	400,00

16A08029

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2016.

## Modifiche allo Statuto.

## IL RETTORE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva dell'Università della Calabria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;

Vista il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 5 aprile 2016 in merito alle proposte di modifica dell'art. 2.5, comma 3, dell'art. 2.9, comma 3, e delle Norme transitorie dello Statuto cui si aggiunge l'art. 8.4;

Vista la delibera assunta dal Senato accademico nell'adunanza del 5 aprile 2016, con la quale sono state approvate le modifiche sopra menzionate;

Vista la nota rettorale prot. n. 19343 del 22 luglio 2016, con la quale il testo delle succitate modifiche è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assunta al protocollo dell'amministrazione centrale in data 5 ottobre 2016 con n. 23479, nella quale si esprime il nulla osta all'emanazione e alla pubblicazione dello statuto modificato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

## Art. 1.

L'art. 2.5 dello statuto dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni, viene riscritto nel testo che segue:

«Art. 2.5 (*Il Consiglio di amministrazione*). — 1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico, gestionale, amministrativo e contabile dell'Università della Calabria. Sono fatti salvi i poteri di gestione delle strutture dipartimentali e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia di spesa, nonché quelli che la legge attribuisce al direttore generale.

Il Consiglio di amministrazione:

a) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale nonché il bilancio sociale;


b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

c) dispone la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia del bilancio di previsione annuale e triennale sia del conto consuntivo;

d) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università della Calabria;

e) formula indirizzi al direttore generale sulla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) delibera, previo parere del Senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti, strutture di raccordo, corsi, sedi, centri universitari e interuniversitari;



g) approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità, predisposto dal direttore generale con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti;

h) approva, sentito il senato accademico, i programmi di edilizia e di manutenzione;

i) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture né a quelle del direttore generale;

j) conferisce l'incarico di direttore generale;

k) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;

l) approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte del dipartimento;

m) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche dello statuto e del regolamento di ateneo, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti;

n) approva il programma annuale di attività del centro residenziale;

o) approva il bando annuale per i servizi del centro residenziale;

p) approva, sentito il senato accademico, il regolamento di utilizzo delle strutture del centro residenziale;

q) approva il bando per l'assegnazione degli alloggi di servizio del centro residenziale e le relative graduatorie;

r) delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio;

s) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del centro residenziale;

t) delibera su tutte le questioni a esso poste dal prorettore delegato al centro residenziale, dal direttore del centro residenziale medesimo e dal presidente del Comitato unico di garanzia;

u) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario.

Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno da un apposito regolamento.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, che lo presiede, almeno una volta al mese in via ordinaria e, in via straordinaria, quando egli stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei suoi membri.

Il direttore generale mette in atto le delibere del Consiglio di amministrazione.

Il rettore e il direttore generale, nei casi di necessità, possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica o approvazione nella prima riunione successiva.

3. Sono membri del Consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all'ateneo e il cui elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno

fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università della Calabria;

c) cinque membri interni all'ateneo, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui quattro proposti dal rettore e designati dal senato accademico e uno proposto dal senato accademico e designato dal rettore.

L'organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale dei candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di amministrazione con decreto rettorale.

Ove il rettore o il senato accademico non designino uno o più dei cinque membri proposti dall'altro organo, per la designazione devono essere sottoposti altrettanti nominativi presenti nell'elenco formato ai sensi del presente comma, lettera c).

d) due membri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui uno proposto dal senato accademico e designato dal rettore, l'altro proposto dal rettore e designato dal senato accademico. L'organo che procede alla designazione verifica anche i requisiti della comprovata competenza in campo gestionale ovvero della elevata qualificazione scientifica e culturale, per entrambi i candidati; gli stessi sono nominati nel Consiglio di amministrazione con decreto rettorale.

Ove il rettore o il senato accademico non designino il membro proposto dall'altro organo, per la nuova designazione deve essere sottoposto un altro nominativo presente nell'elenco formato ai sensi del presente comma, lettera d).

Gli avvisi di cui alle lettere c) e d) sono pubblicati a cura del direttore generale.

La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.


Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte secondo quanto disposto dall'art. 5.4, comma 2 del presente statuto; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di tre anni.

Il mandato di ciascun membro, rinnovabile per una sola volta, ha durata triennale, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, per i quali ha durata biennale.

I componenti interni ed esterni decadono, comunque, al termine del secondo mese successivo alla scadenza del mandato del rettore in carica.

Se anticipatamente uno o più dei cinque membri interni e dei due membri esterni cessa dal suo mandato, per la sostituzione saranno attuate le procedure previste per la designazione, di cui alle lettere c) e d) del presente comma.



Non possono essere prescelti come membri del Consiglio di amministrazione i professori, i ricercatori e i membri interni che non assicurino tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

I componenti che non partecipino a più di tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione né forniscano giustificazione ritenuta adeguata dal presidente sono dichiarati decaduti con provvedimento del rettore (legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera s).

Fanno parte del Consiglio di amministrazione a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:

il pro-rettore;

il pro-rettore delegato al centro residenziale;

il direttore generale, o suo delegato, che esercita le funzioni di segretario.».

#### Art. 2.

L'art. 2.9 dello statuto dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni, viene riscritto nel testo che segue:

«Art. 2.9 (Il direttore generale). — 1. Il direttore generale è l'organo responsabile, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.

#### 2. Il direttore generale:

a) coadiuva il rettore nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di amministrazione e, in coerenza con il piano strategico di ateneo, nell'elaborazione della proposta di piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'esecuzione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal consiglio medesimo;

b) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nonché dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;

c) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;

d) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione della *performance* di ateneo;

e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento di ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tale scopo con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;

f) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto;

g) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti, nel rispetto delle norme vigenti;

h) propone al Consiglio di amministrazione sia il piano triennale della performance organizzativa dell'ateneo sia la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

3. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. Viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzione dirigenziale.

L'incarico di direttore generale, conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

Detto incarico scade, comunque, al termine del secondo mese successivo alla scadenza del mandato del rettore in carica.

4. La valutazione annuale della *performance* del direttore generale viene approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del nucleo di valutazione, d'intesa con il rettore.

5. Il direttore generale partecipa a titolo consultivo e senza influire sul numero legale alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

6. Il direttore generale svolge i compiti assegnatigli dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.»

#### Art. 3.

Al titolo VIII – Norme transitorie, dopo l'art. 8.3, è aggiunto l'art. 8.4, nel testo di seguito riportato:

«Art. 8.4 — 1. Al fine di consentire l'adeguamento alle previsioni, relative alla decadenza dei componenti interni ed esterni del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 2.5, comma 3, del presente statuto, il mandato dei componenti nominati a seguito degli avvisi pubblici emanati con decreti direttoriali n. 153 e n. 154 del 15 febbraio 2016, scade il 31 dicembre 2019.»


#### Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rende, 11 ottobre 2016

Il rettore: CRISCI

16A07987



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0994
Yen .....	114,46
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	27,024
Corona danese .....	7,44
Lira Sterlina .....	0,90485
Fiorino ungherese .....	306,93
Zloty polacco .....	4,3281
Nuovo leu romeno .....	4,5065
Corona svedese .....	9,7028
Franco svizzero .....	1,0872
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,0315
Kuna croata .....	7,5065
Rublo russo .....	69,0709
Lira turca .....	3,4017
Dollaro australiano .....	1,4436
Real brasiliano .....	3,5147
Dollaro canadese .....	1,4433
Yuan cinese .....	7,4075
Dollaro di Hong Kong .....	8,5304
Rupia indonesiana .....	14355,97
Shekel israeliano .....	4,2054
Rupia indiana .....	73,4565
Won sudcoreano .....	1253,18
Peso messicano .....	20,8199
Ringgit malese .....	4,6367
Dollaro neozelandese .....	1,5433
Peso filippino .....	53,357
Dollaro di Singapore .....	1,527
Baht thailandese .....	38,776
Rand sudafricano .....	15,6533

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08084

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0993
Yen .....	114,37
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	27,021
Corona danese .....	7,4407
Lira Sterlina .....	0,89565
Fiorino ungherese .....	306,93
Zloty polacco .....	4,3184
Nuovo leu romeno .....	4,511
Corona svedese .....	9,7025
Franco svizzero .....	1,0886
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	8,9565
Kuna croata .....	7,5023
Rublo russo .....	69,1488
Lira turca .....	3,4078
Dollaro australiano .....	1,4332
Real brasiliano .....	3,5073
Dollaro canadese .....	1,4382
Yuan cinese .....	7,406
Dollaro di Hong Kong .....	8,5294
Rupia indonesiana .....	14323,88
Shekel israeliano .....	4,2084
Rupia indiana .....	73,3345
Won sudcoreano .....	1238,27
Peso messicano .....	20,5713
Ringgit malese .....	4,6086
Dollaro neozelandese .....	1,528
Peso filippino .....	52,934
Dollaro di Singapore .....	1,5242
Baht thailandese .....	38,541
Rand sudafricano .....	15,4413

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08085



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 19 ottobre 2016**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0979
Yen .....	113,49
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	27,021
Corona danese .....	7,4409
Lira Sterlina .....	0,89338
Fiorino ungherese .....	307,08
Zloty polacco .....	4,318
Nuovo leu romeno .....	4,502
Corona svedese .....	9,698
Franco svizzero .....	1,0854
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	8,9585
Kuna croata .....	7,5075
Rublo russo .....	68,6223
Lira turca .....	3,3724
Dollaro australiano .....	1,4298
Real brasiliano .....	3,5063
Dollaro canadese .....	1,4361
Yuan cinese .....	7,3963
Dollaro di Hong Kong .....	8,5175
Rupia indonesiana .....	14267,21
Shekel israeliano .....	4,2056
Rupia indiana .....	73,189
Won sudcoreano .....	1233,88
Peso messicano .....	20,485
Ringgit malese .....	4,5971
Dollaro neozelandese .....	1,5232
Peso filippino .....	52,692
Dollaro di Singapore .....	1,5228
Baht thailandese .....	38,317
Rand sudafricano .....	15,265

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08086

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 20 ottobre 2016**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,098
Yen .....	113,76
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	27,021
Corona danese .....	7,4403
Lira Sterlina .....	0,89568
Fiorino ungherese .....	307,54
Zloty polacco .....	4,3282
Nuovo leu romeno .....	4,503
Corona svedese .....	9,704
Franco svizzero .....	1,0852
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	8,9625
Kuna croata .....	7,5075
Rublo russo .....	68,5407
Lira turca .....	3,3606
Dollaro australiano .....	1,4314
Real brasiliano .....	3,4629
Dollaro canadese .....	1,446
Yuan cinese .....	7,398
Dollaro di Hong Kong .....	8,5181
Rupia indonesiana .....	14282,24
Shekel israeliano .....	4,2182
Rupia indiana .....	73,3445
Won sudcoreano .....	1237,37
Peso messicano .....	20,381
Ringgit malese .....	4,5809
Dollaro neozelandese .....	1,5185
Peso filippino .....	52,727
Dollaro di Singapore .....	1,5247
Baht thailandese .....	38,408
Rand sudafricano .....	15,2739

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08087



### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0886
Yen .....	112,96
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	27,021
Corona danese .....	7,4383
Lira Sterlina .....	0,8932
Fiorino ungherese .....	308,3
Zloty polacco .....	4,3251
Nuovo leu romeno .....	4,5043
Corona svedese .....	9,6913
Franco svizzero .....	1,0825
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	8,9538
Kuna croata .....	7,508
Rublo russo .....	67,9165
Lira turca .....	3,3527
Dollaro australiano .....	1,4268
Real brasiliano .....	3,434
Dollaro canadese .....	1,4401
Yuan cinese .....	7,3625
Dollaro di Hong Kong .....	8,4457
Rupia indonesiana .....	14231,9
Shekel israeliano .....	4,1993
Rupia indiana .....	72,825
Won sudcoreano .....	1238,63
Peso messicano .....	20,3075
Ringgit malese .....	4,5569
Dollaro neozelandese .....	1,519
Peso filippino .....	52,574
Dollaro di Singapore .....	1,5179
Baht thailandese .....	38,248
Rand sudafricano .....	15,2751

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08088

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Soppressione della Parrocchia S. Maria degli Angeli, in Ostuni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 ottobre 2016, viene soppressa la Parrocchia S. Maria degli Angeli, con sede in Ostuni (Brindisi).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santi Cosma e Damiano, con sede in Ostuni (Brindisi).

16A08008

### Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Compagnia del Cuore di Gesù», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 ottobre 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Compagnia del Cuore di Gesù», con sede in Roma.

16A08009

### Soppressione della Parrocchia S. Antonio da Padova, in Ostuni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 ottobre 2016, viene soppressa la Parrocchia S. Antonio da Padova, con sede in Ostuni (Brindisi).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Maria SS. Annunziata, con sede in Ostuni (Brindisi).

16A08010

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione di taluni medicinali per uso veterinario.

*Provvedimento n. 686 del 17 ottobre 2016*

Nuovo titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Elanco Europe Ltd. Lilly House, Priestley Regno Unito.

Nuovo rappresentante per l'Italia: Elanco Italia S.p.A.

Specialità medicinale	Procedura europea	NIN
Clomicalm	EU/2/98/007	102627
Econor	EU/2/98/010	102897
Onsior	EU/2/08/089	193970
Osurnia	EU/2/14/170	104813
Prac-Tic	EU/2/06/066	103761
Zolvix	EU/2/09/101	104241

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla UE con i numeri identificativi nazionali e con i regimi di dispensazione a suo tempo attribuiti da questa Amministrazione.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione dell'Unione europea.

16A07982





### Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

I numeri di autorizzazione all'immissione in commercio, A.I.C., dei medicinali veterinari sotto elencati, hanno cessato la loro validità, per cui sono decadute ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006 s.m.i.

Medicinale ad uso veterinario	A.I.C.	Titolare A.I.C.
Akipor Flu flacone 50 dosi + flacone di solvente 100 ml	102407018	Merial Italia Spa
Akipor Flu flacone 100 dosi + flacone di solvente 200 ml	102407020	Merial Italia Spa
Geskygrip flacone da 50 ml	100014024	Merial Italia Spa

16A07983

### Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

I numeri di autorizzazione all'immissione in commercio, A.I.C., dei medicinali veterinari sotto elencati, hanno cessato la loro validità, per cui sono decadute ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006 s.m.i.

Medicinale ad uso veterinario	A.I.C.	Titolare A.I.C.
Nafpenzal lattazione scatola da 4 siringhe-iniettori da 3 g	100177017	Intervet International BV
Nafpenzal lattazione scatola da 20 siringhe-iniettori da 3 g	100177029	Intervet International BV

16A07984

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estrumate 250µg/ml» soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

*Estratto provvedimento n. 707 del 20 ottobre 2016*

Medicinale veterinario ESTRUMATE 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini

Confezioni:

- flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100140021;
- flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100140033;
- 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100140045.

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI).

Oggetto del provvedimento:

Variazione Tipo IA, C.I.3.a

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall'autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006; attuazione della o delle modifiche di testo approvate dall'autorità competente.

Per effetto della suddetta variazione viene modificata la sezione «Reazioni avverse» degli stampati illustrativi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08005

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbogen Complex» gocce auricolari, soluzione per cani.

*Decreto n. 160 del 14 ottobre 2016*

Procedura decentrata n. HU/V/0123/001/DC.

Medicinale veterinario MARBOGEN COMPLEX gocce auricolari, soluzione per cani.

Titolare A.I.C.: La società Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., H-1194 Budapest, Hoffher A. u. 38-40, Ungheria;

Produttore responsabile rilascio lotti:

lo stabilimento Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Köves János út 13, Bábolna H-2943 Ungheria;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104898010.

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principi attivi:

- Marbofloxacina 2,041 mg
- Gentamicina solfato 2,044 mg
- Ketoconazolo 4,081 mg
- Prednisolone 1,850 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: Cani;

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'otite esterna acuta nel cane quando, in base alle analisi microbiologiche, sono presenti contemporaneamente infezioni da *Staphylococcus pseudintermedius* e *Pseudomonas aeruginosa* e *Malassezia pachydermatis* sensibile al ketoconazolo e, in base alle analisi di suscettibilità, a causa dei diversi meccanismi di resistenza, sia ritenuta necessaria l'applicazione sia di marbofloxacina sia di gentamicina contro i batteri sopra menzionati;

Validità:

- del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;
- dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

Tempi di attesa: non pertinente;

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A08006

### Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Sedadex»

*Provvedimento n. 708 del 21 ottobre 2016*

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: SEDADEX.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V - Paesi bassi.



Confezioni autorizzate	NIN	NR Procedura
0,1 mg/ml soluzione iniettabile cani gatti flaconcino da 10 ml	105060014	EU/2/16/198/001
0,5 mg/ml soluzione iniettabile cani gatti flaconcino da 10 ml	105060026	EU/2/16/198/002

Regime di dispensazione:

la somministrazione e la detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

«Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

**16A08007**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Attribuzione dei contributi per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e donazioni alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'annualità 2015.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) il decreto direttoriale 74/III/2016 del 29 settembre 2016 e Allegato 1 parte integrante del decreto stesso, con gli elenchi delle associazioni di volontariato ed Onlus beneficiarie e gli importi dei contributi attribuiti, registrato dalla Corte dei conti il 26 ottobre 2016 con n. 3980, per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l'annualità 2015, ai sensi dell'art. 96 della legge n. 342/2000 e del decreto ministeriale attuativo n. 177/2010.

**16A07988**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla «BEE Controls s.r.l.», in Bergamo.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sotto-notato organismo:

BEE Controls s.r.l. via Bianzanella 11 - Bergamo.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 17 ottobre 2016.

**16A07986**

### Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti a terra rilasciata alla «Biver di Cappella Luisa & C. sas», in Porto Sant'Elpidio.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 14 ottobre 2016 il seguente organismo:

Biver di Cappella Luisa & C. sas, via Togliatti, 49, Porto Sant'Elpidio (FM) - Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

**16A07990**

### Avviso di pubblicazione delle circolari del Comitato agevolazioni presso la Simest S.p.a. n. 4/2016, nn. 5/2016, 6/2016 e 7/2016, in attuazione del decreto 7 settembre 2016.


Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, rende noto che in data 24 ottobre 2016 sono state pubblicate sui siti internet della Simest S.p.a. ([www.simest.it](http://www.simest.it)) e del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), le circolari n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 del 2016 deliberate dal Comitato agevolazioni presso la Simest S.p.a., in attuazione del decreto interministeriale 7 settembre 2016 relativo alla riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo rotativo 394/81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2016).

**16A08016**

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-266) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
 - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
 - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 1 1 1 4 \*

€ 1,00

